



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

## DETERMINAZIONE N. 755 DEL 13/10/2025

AREA SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023-2025 (CIG ZD43816CC5): INTEGRAZIONE INCARICO A CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.

### IL RESPONSABILE

Premesso che allo stato attuale la scuola infanzia sezione di Rizzolaga e il nido d'infanzia comunale sono collocati presso la medesima struttura e in particolare condividono un'unica cucina;

Vista al riguardo la nota del Dipartimento di prevenzione dell'APSS, Unità operativa igiene degli alimenti e nutrizione, n. 7260/prot. di data 20.06.2024, di richiesta di regolarizzazione della registrazione operatori del settore alimentare per la scuola infanzia di Rizzolaga e il nido d'infanzia, in quanto presenti due HACCP separati pur in presenza di un'unica cucina condivisa;

Accertata la competenza in capo al Comune circa la redazione di un Piano di Autocontrollo HACCP unico per entrambi i plessi scolastici (scuola infanzia e asilo nido);

Richiamata la determinazione n. 986 di data 16.11.2022, di assegnazione del servizio di sorveglianza sanitaria e dello svolgimento delle funzioni di "medico competente" per il triennio 2023-2025 alla ditta Progetto Salute S.r.l. (ora "Cerba Healthcare corporate servicelab s.r.l.") con sede a Trento;

Acquisito in data 08.10.2025 sub n. 12374/prot. il preventivo per l'aggiornamento del Piano di Autocontrollo (HACCP) per Scuola infanzia e asilo nido di Rizzolaga, acclarante il corrispettivo di € 560,00 oltre IVA 22%;

Richiamato l'articolo 120 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura qualora la struttura del contratto rimanga inalterata e se il valore della modifica si colloca al di sotto dei seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;

Considerato che la modifica contrattuale in oggetto rientra pienamente nella suddetta disposizione, pertanto può essere disposta senza ulteriori adempimenti;

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Vista la deliberazione consiliare nr. 11 di data 25.02.2025, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. nr. 118/2011);

Vista la deliberazione giuntale nr. 35 di data 27.02.2025, di approvazione dell'articolazione organizzativa interna comunale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2025-2027;



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

## d e t e r m i n a

1=di affidare alla ditta "Cerba Healthcare corporate servicelab s.r.l." con sede a Trento via Milano nr. 118 P. Iva 01214730226 - a integrazione dell'incarico assegnato con la determinazione n. 986 di data 16.11.2022 - la redazione del Piano di Autocontrollo HACCP, unico per la scuola infanzia di Rizzolaga e il nido d'infanzia, dietro il corrispettivo di € 560,00 oltre Iva 22%, giusta l'offerta prot. n. 12374 dd. 08.10.2025,

2=l'assegnazione del servizio di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Modalità, termini e condizioni di svolgimento del servizio sono disciplinate nel capitolato prestazionale approvato con la determinazione nr. 842 di data 10.10.2022;
- b) La liquidazione del corrispettivo avverrà ad avvenuto regolare espletamento delle prestazioni, previa presentazione di fattura elettronica;
- c) La ditta incaricata, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 nr. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso entro 7 giorni. La ditta si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010, pena la nullità degli stessi contratti;
- d) In applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvati con deliberazione della Giunta comunale di Baselga di Piné, si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrici di beni o servizi; la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;
- e) la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con adesione al contenuto della presente determinazione;

3=di dare atto che, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non si riscontrano rischi interferenziali. Il soggetto incaricato deve in ogni caso coordinarsi e cooperare con il committente al fine di individuare le misure atte a eliminare e/o limitare i rischi da interferenza, anche in relazione all'effettivo riscontro di rischi propri che ingenerano interferenza con altre ditte e/o lavoratori dipendenti o libero-professionisti incaricati dal Comune;

4=l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 683,20 - di cui € 123,20 per Iva 22% - fa carico alla missione 1, programma 10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1235/201 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso, con esigibilità al 31.12.2025;

5=copia del presente provvedimento è trasmessa alla ditta "Cerba Healthcare corporate servicelab s.r.l.";



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

6=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, mentre non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

## IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

| Tipo | Esercizio | Capitolo PEG      | Codifica P.Fin.  | CIG        | Importo  | Impegno |
|------|-----------|-------------------|------------------|------------|----------|---------|
| U    | 2025      | 01101.03.01235201 | U.1.03.02.18.001 | ZD43816CC5 | 5.189,80 | 97230   |



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 755 DEL 13/10/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO  
COMPETENTE TRIENNIO 2023-2025 (CIG ZD43816CC5):  
INTEGRAZIONE INCARICO A CERBA HEALTHCARE CORPORATE  
SERVICELAB S.R.L.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**IL RESPONSABILE -- AREA SEGRETERIA GENERALE**

Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)